



J. SAFRA SARASIN



Regolamento

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Aprile 2020

Regolamento

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (qui di seguito Fondazione), Basilea, viene emanato il seguente Regolamento:

Al fine di migliorare la comprensibilità linguistica, tutte le designazioni di persone riguardano ambedue i sessi. Il termine «coniuge/partner» utilizzato nel testo si riferisce alle persone coniugate e alle/ai partner registrati ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD).

A Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La Fondazione si occupa della previdenza individuale vincolata finalizzata a colmare le lacune previdenziali del 1° e del 2° pilastro. A questo scopo, la Fondazione accetta versamenti da parte degli intestatari della previdenza fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dalla relativa ordinanza (OPP3).

Art. 2 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'amministrazione della Fondazione nonché i diritti e gli obblighi degli intestatari della previdenza nei confronti della Fondazione.

Art. 3 L'intestatario della previdenza

L'intestatario della previdenza può scegliere se investire il proprio patrimonio vincolandolo al conto e/o a titoli.

L'intestatario della previdenza aderisce alla Fondazione mediante la firma della richiesta di apertura per una convenzione di previdenza. Per poter stipulare la convenzione di previdenza, l'intestatario della previdenza deve esercitare un'attività lucrativa ed essere assicurato nel 1° pilastro (AVS/AI). Se l'intestatario della previdenza è temporaneamente disoccupato, può effettuare versamenti alla Fondazione finché percepisce indennità dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Non è possibile aderire alla Fondazione se...

- l'intestatario della previdenza non percepisce un reddito da attività lucrativa;
- il reddito imponibile si compone ad esempio unicamente di rendimenti su titoli, rendimenti immobiliari o prestazioni degli alimenti;
- l'intestatario della previdenza non è ancora assicurato presso l'AVS (minorenne prima del compimento del 17° anno) o ha già raggiunto l'età di pensionamento AVS, ovvero sono già passati 5 anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento, se non esercita alcuna attività lucrativa;
- l'intestatario della previdenza è residente all'estero (possibile se esercita attività lucrativa in Svizzera ed è assicurato nel 1° pilastro).

B Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Consiglio di fondazione

Secondo l'atto di Fondazione, la direzione della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno 5 membri con esperienza professionale nel settore. I membri sono nominati dalla società fondatrice. Almeno 1 membro del Consiglio di fondazione non deve appartenere alla società fondatrice, né avere un ruolo nella direzione aziendale o nella gestione patrimoniale della società fondatrice e non deve neppure avere diritto economico in società alle quali è affidata la direzione aziendale o la gestione patrimoniale. Questi membri indipendenti vengono nominati direttamente dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente. Per il resto, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.

Il Consiglio di fondazione si riunisce all'occorrenza su convocazione del presidente. Ogni membro può chiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno.

La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di 3 anni, con possibilità di rielezione ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il Consiglio di fondazione raggiunge il quorum necessario per deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Le delibere possono essere emanate per corrispondenza se nessun membro chiede la consultazione orale. Tutte le delibere devono essere registrate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di fondazione si occupa di tutti gli affari della Fondazione, segnatamente anche della gestione del suo patrimonio, e decide in via definitiva su tutte le questioni che riguardano la Fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge, salvo diversa disposizione prescritta nel presente Regolamento. In singoli casi giustificati può, sempre tutelando gli interessi degli aventi diritto e nel rispetto delle disposizioni di legge, prendere decisioni che derogano dal Regolamento.

Il Consiglio di fondazione può nominare la direzione, l'amministrazione centrale e le commissioni speciali. Può delegare determinati compiti alla direzione, all'amministrazione centrale o a commissioni speciali, in particolare a una commissione degli investimenti, purché tali compiti non gli siano espressamente riservati a norma di legge e delle presenti disposizioni regolamentari.

Quando delega compiti a una commissione degli investimenti, il Consiglio di fondazione emana un ordinamento interno che regola l'organizzazione, i compiti e le competenze.

Stabilisce le direttive d'investimento per la gestione del patrimonio della Fondazione e dei clienti.

Art. 5 Direzione

Il Consiglio di fondazione trasferisce la direzione delle operazioni correnti alla direzione. Ne stabilisce compiti e competenze in uno speciale Regolamento di organizzazione.

Le operazioni correnti sono delegate sotto la sorveglianza del presidente del Consiglio di fondazione alla direzione e all'amministrazione centrale.

Al direttore compete in particolare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di fondazione in collaborazione con l'amministrazione centrale. Il direttore presiede l'amministrazione centrale e ne controlla l'operato.

Il Consiglio di fondazione incarica e designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione, e regola le modalità di esercizio del diritto di firma.

Art. 6 Organo di revisione

Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per la verifica annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento del patrimonio. Il mandato all'organo di revisione viene conferito per ogni esercizio.

L'organo di revisione produce una relazione scritta alla Fondazione sulle verifiche eseguite.

Art. 7 Copertura delle spese

Le spese amministrative della Fondazione sono coperte da:

- a) contributi della società fondatrice;
- b) partecipazione alle spese da parte degli intestatari della previdenza;
- c) contributi attinti dal patrimonio disponibile della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento delle commissioni per retribuzioni e spese.

Art. 8 Esercizio

L'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il bilancio si chiude sempre al 31 dicembre e, dopo l'approvazione del Consiglio di fondazione e la verifica da parte dell'organo di revisione, viene presentato all'autorità di vigilanza competente.

C Tenuta del conto

Art. 9 Ripartizione del patrimonio/Informazione

Si tiene un conto separato per ogni intestatario della previdenza. L'avere si compone dei versamenti dell'intestatario della previdenza e dei trasferimenti da altri istituti riconosciuti della previdenza individuale vincolata.

L'intestatario della previdenza riceve una conferma dalla Fondazione dopo l'apertura del conto pilastro 3a. È possibile aprire presso la Fondazione al massimo tre conti per lo stesso intestatario della previdenza, purché non si superi la somma dei versamenti massimi annui. Non è possibile suddividere l'avere già esistente in un momento successivo.

Al conto pilastro 3a vengono accreditati, a titolo esemplificativo:

- versamenti degli intestatari della previdenza;
- trasferimenti da altri istituti della previdenza individuale vincolata;
- liquidazioni apportate e provenienti dal divorzio;
- interessi;
- proventi dalla liquidazione di investimenti in titoli.

Al conto pilastro 3a vengono addebitati:

- trasferimenti a istituti di previdenza 3a;
- prelievi effettuati dai titolari del conto nel quadro delle disposizioni di legge;
- le liquidazioni pagate risultanti dal divorzio;
- l'importo di acquisto per investimenti in titoli;
- partecipazione alle spese da parte dell'intestatario della previdenza ai sensi dell'art. 7.

Per ogni intestatario della previdenza viene allestito annualmente un prospetto patrimoniale al 31 dicembre che informa sul saldo dell'avere del pilastro 3a (conto e deposito) e vengono rilasciate le relative certificazioni dei versamenti effettuati da presentare all'autorità fiscale.

Su richiesta, la Fondazione comunica all'intestatario della previdenza l'importo a disposizione per la promozione della proprietà di abitazione. A richiesta, la Fondazione fornisce ulteriori informazioni all'intestatario della previdenza nel quadro delle disposizioni di vigilanza. Ogni intestatario della previdenza può chiedere che la Fondazione gli fornisca tutti i dati gestiti sulla sua persona.

Art. 10 Interessi

Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse al quale remunerare i conti pilastro 3a conformemente al mercato nei limiti delle disposizioni di legge.

Al cliente possono essere addebitati anche interessi negativi.

I versamenti fruttano interessi a partire dalla data valuta. Gli interessi vengono accreditati al 31 dicembre al conto dell'intestatario della previdenza e vanno a sommarsi all'avere di previdenza esistente, che verrà poi remunerato in virtù dell'interesse composto. Se nel corso dell'anno l'intestatario della previdenza esce dalla Fondazione l'interesse per l'anno corrente viene calcolato proporzionalmente fino alla data valuta dell'uscita. Il tasso d'interesse rispettivamente vigente viene pubblicato in Internet.

Art. 11 Libero passaggio

Nel quadro delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione, il capitale vincolato dell'intestatario della previdenza beneficia del libero passaggio in merito alla scelta e all'eventuale cambio tra le forme di previdenza riconosciute per legge.

Art. 12 Investimento del patrimonio della Fondazione

Il Consiglio di fondazione si occupa di investire il patrimonio della Fondazione secondo le direttive di legge vigenti. I versamenti degli intestatari della previdenza vengono investiti dalla Fondazione come averi fruttiferi. L'intestatario della previdenza può acquistare quote (quote intere o frazioni di quota) di un portafoglio collettivo di titoli. Il Consiglio di fondazione emana le direttive corrispondenti che sono parte integrante del Regolamento come Allegato 1 e 2.

Art. 13 Sottoscrizione e riscatto di quote di investimenti collettivi

L'intestatario della previdenza può sottoscrivere e riscattare queste quote rispettivamente nei giorni di riferimento (esclusa la prima e l'ultima settimana dell'esercizio contabile) stabiliti dal Consiglio di fondazione. Si negoziano quote intere ovvero frazioni di quote. Alla sottoscrizione di quote di investimenti collettivi può essere applicata una commissione, che viene addebitata al conto pilastro 3a.

Art. 14 Scioglimento del rapporto di conto e di deposito

Lo scioglimento del conto a fronte di un pagamento in contanti ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 e 3 OPP3 comporta lo scioglimento automatico del deposito. Se lo scioglimento avviene per raggiungimento dell'età ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OPP3, le posizioni in titoli, purché trasferibili, possono essere trasferite dal deposito 3a dell'intestatario della previdenza al suo patrimonio privato.

Art. 15 Diritto all'avere individuale di previdenza

L'intestatario della previdenza ha il diritto di disporre dell'avere al raggiungimento del limite di età fissato per legge o al più presto 5 anni prima. Un pagamento posticipato è ammissibile fino a 5 anni dopo il raggiungimento del limite d'età, purché l'intestatario della previdenza eserciti un'attività lucrativa nel frattempo. È inoltre possibile utilizzare l'avere per l'acquisto e la costruzione della proprietà di abitazione ad uso proprio, per partecipazioni alla proprietà di abitazione ad uso proprio o per l'ammortamento di un prestito ipotecario sulla proprietà di abitazione ad uso proprio. Ci si può avvalere di questa prestazione solo ogni cinque anni previo consenso scritto del coniuge/partner.

È inoltre possibile uno scioglimento anticipato solo nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario della previdenza percepisce una rendita di invalidità intera dell'Assicurazione invalidità federale e il rischio d'invalidità non è ulteriormente assicurato;
- b) se l'intestatario della previdenza utilizza l'avere di previdenza per il riscatto in una fondazione di previdenza professionale fiscalmente esonerata o se richiede un riaccredito a un'altra fondazione pilastro 3a;
- c) se l'intestatario della previdenza abbandona definitivamente la Svizzera;
- d) se l'intestatario della previdenza avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o se avvia un'attività lucrativa indipendente di altro tipo;
- e) in caso di avere esiguo inferiore al contributo annuo massimo fiscalmente agevolato.

L'intestatario della previdenza ovvero il beneficiario deve comunicare alla Fondazione tutti i dati e presentare la documentazione necessari per fare valere il diritto alla riscossione dell'avere di previdenza. La Fondazione si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.

Ai sensi dell'articolo 15 lettere da c) a e), gli intestatari della previdenza coniugati e i partner in unione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge / partner al pagamento della prestazione. La firma del coniuge/partner deve essere ufficialmente autenticata (notaio, comune).

Il pagamento dell'avere di previdenza è soggetto a tassazione secondo le disposizioni vigenti al momento del pagamento (imposta preventiva federale, imposta sul reddito, imposta alla fonte, ecc.). All'atto del pagamento dell'avere, la Fondazione adempirà l'obbligo fiscale tramite dichiarazione della prestazione imponibile all'autorità fiscale e provvederà a prelevare l'eventuale imposta alla fonte.

Art. 16 Prestazione di previdenza/Ordine dei beneficiari

La prestazione previdenziale è così composta:

- dell'avere di previdenza, al raggiungimento del limite d'età;
- in caso di invalidità (art. 15 cpv. 2 del Regolamento), dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa;
- in caso di decesso, dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa.

Ai fini del mantenimento della protezione previdenziale sono considerati beneficiari:

- a) l'intestatario della previdenza in caso di vita;
- b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato (cifra da 1 a 5):
 1. il coniuge/partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno ricevuto un sostentamento considerevole dall'intestatario della previdenza, oppure la persona che ha convissuto con quest'ultimo ininterrottamente per cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi, eredi legittimi con riferimento alla successione legale ed eredi designati con riferimento alle ultime volontà del defunto (testamento e contratto successorio).

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

Se l'intestatario della previdenza non definisce dettagliatamente i diritti dei beneficiari all'interno di uno stesso gruppo (cifra da 2 a 5), la Fondazione dividerà l'avere in parti uguali per numero di teste.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata per iscritto, con modulo della Fondazione, dall'intestatario della previdenza presso la Fondazione stessa.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Se è assicurata un'ulteriore prestazione di rischio (decesso / invalidità), questa prestazione deve essere regolamentata in un ordine dei beneficiari separato.

L'avere di previdenza non viene più remunerato al più tardi di cinque anni dopo il raggiungimento del limite di età di legge e dal momento del decesso.

Se la persona beneficiaria ha causato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza non ha alcun diritto alla prestazione di previdenza. In questo caso la sua prestazione viene corrisposta alla persona beneficiaria successiva.

D Rapporti tra intestatari della previdenza e Fondazione

Art. 17 Cessione, compensazione e costituzione in pegno

L'aver di previdenza non può essere ceduto, compensato con altri crediti né costituito in pegno prima della scadenza. Sono fatte salve le eccezioni di cui alla Legge federale sulla promozione della proprietà di abitazione con i fondi della previdenza professionale. In questi casi occorre obbligatoriamente anche il consenso scritto del coniuge/partner.

In caso di scioglimento del regime dei beni a seguito di divorzio o per altre circostanze, l'aver può essere in parte o interamente ceduto o assegnato dal giudice al coniuge/partner. In questo caso il tribunale comunica d'ufficio alla Fondazione l'importo da trasferire con le necessarie indicazioni sul mantenimento della protezione previdenziale.

Art. 18 Averi di previdenza in giacenza e non rivendicati

Se al momento della scadenza dell'aver di previdenza la Fondazione non dispone di indicazioni precise da parte dell'intestatario della previdenza per il pagamento o se non possiede dati univoci sui beneficiari, gli averi restano depositati presso la Fondazione fino a nuovo ordine.

Dopo 10 anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento, questi averi ricadono nel patrimonio disponibile della Fondazione.

Art. 19 Assicurazione

A copertura dei rischi di invalidità e decesso, la Fondazione non offre una propria protezione assicurativa. Su richiesta, raccomanda un assicuratore specializzato in questo campo.

Art. 20 Dati personali degli intestatari della previdenza

Gli intestatari della previdenza comunicano alla Fondazione eventuali modifiche di elementi rilevanti nel rapporto con la Fondazione ed eventuali modifiche dell'indirizzo postale.

La Fondazione respinge espressamente qualsiasi responsabilità per le conseguenze in caso di insufficiente, tardiva o inesatta comunicazione. Tutta la corrispondenza alla Fondazione deve essere recapitata al domicilio di quest'ultima. La Fondazione recapita comunicazioni e giustificativi per gli intestatari della previdenza all'ultimo indi-

rizzo conosciuto, intendendosi così legittimamente consegnati. La data d'invio corrisponde a quella delle copie o liste d'invio in possesso della Fondazione.

Obiezioni in merito a ordini alla Fondazione e comunicazioni della Fondazione agli intestatari della previdenza ovvero ai beneficiari devono essere sollevate immediatamente dopo la ricezione dell'avviso, al massimo entro 14 giorni, da parte del committente ovvero dei destinatari, in caso contrario la Fondazione presume che siano corretti.

Art. 21 Obblighi di reporting della Fondazione

La Fondazione adempie gli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Gli obblighi ulteriori riguardano esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza.

Art. 22 Responsabilità

La Fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi di legge, contrattuali e regolamentari da parte di un intestatario della previdenza.

Art. 23 Modifiche

Il Consiglio di fondazione può modificare questo Regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti degli intestatari della previdenza. Modifiche sostanziali del Regolamento e delle condizioni quadro di legge devono essere comunicate dalla Fondazione agli intestatari della previdenza in forma adeguata.

Art. 24 Lacune nel Regolamento

Qualora il presente Regolamento non contenesse disposizioni che regolamentano particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione emana regole conformi allo scopo della Fondazione.

Art. 25 Controversie, foro competente

Il Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. In caso di controversie tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione, il foro competente è la Città di Basilea.

In caso di controversie sul diritto alle prestazioni, la Fondazione ha facoltà di depositare l'aver ai sensi dell'art. 96 e 472 e segg. CO.

Art. 26 Entrata in vigore

Questo Regolamento entra in vigore il 01.04.2020 e sostituisce il Regolamento del 01.06.2017 e tutti i precedenti versioni.

Allegato 1: Corporate Governance / Doni di lieve entità

Le disposizioni seguenti si applicano per analogia a tutte le forme di investimento (Allegato 2).

Art. 1 Corporate Governance – Principi di integrità e lealtà in capo a Consiglio di fondazione, direzione e commissione degli investimenti nella gestione patrimoniale

1.1 Esercizio dei diritti di azionista

Si esercita il diritto di voto per azioni detenute direttamente di società svizzere quotate in Svizzera e all'estero. I diritti di voto per azioni detenute direttamente di società svizzere vengono sostanzialmente esercitati in base alle richieste del consiglio di amministrazione della società corrispondente. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di decidere di esprimere un voto diverso. L'esercizio dei diritti di voto viene demandato alla direzione.

Per le società estere si rinuncia all'esercizio dei diritti di voto.

1.2 Principi di integrità e lealtà in capo ai responsabili

Le persone alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un operato ineccepibile. Le stesse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciaria e devono svolgere la loro attività tutelando sempre gli interessi degli assicurati della Fondazione.

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono garantire di conformarsi agli art. 51b cpv. 1 LPP e art. 48g bis 48l OPP2; le persone e le istituzioni esterne devono altresì conformarsi all'art. 48f cpv. 3 OPP2. I mandati di gestione patrimoniale devono poter essere sciolti cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la Fondazione.

Le persone esterne alle quali è affidata la gestione patrimoniale o gli aventi diritto economico delle società alle quali sono affidati questi compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione.

Tutti i negozi giuridici conclusi dalla Fondazione devono conformarsi alle condizioni di mercato correnti. Per operazioni significative (convenzioni di global custody, contratti

di consulenza agli investimenti, amministrazione e servizi, compravendita di immobili e contratti di amministrazione di immobili, ecc.) concluse con persone vicine è necessario ottenere offerte dalla concorrenza e l'attribuzione deve avvenire nel rispetto dei massimi principi di trasparenza.

Operazioni in proprio: Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione. In particolare, non possono:

- sfruttare la conoscenza di mandati della Fondazione per anticipare, concludere parallelamente o direttamente a posteriori operazioni in proprio di pari tenore (Front / Parallel / After Running);
- negoziare con un titolo o un investimento nel momento in cui anche la Fondazione negozia con il medesimo titolo o investimento e se ciò può arrecare uno svantaggio alla Fondazione; è equiparata alla negoziazione la partecipazione a simili operazioni in altra forma;
- reinvestire depositi della Fondazione senza alcun interesse economico per la stessa.

Eventuali avvicendamenti nel Consiglio di fondazione, nella direzione, nell'amministrazione centrale o nella gestione patrimoniale devono essere comunicati tempestivamente all'autorità di vigilanza.

Concessione di vantaggi patrimoniali: Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione del patrimonio della Fondazione devono stabilire modalità e ammontare della retribuzione in modo chiaramente determinabile tramite accordo scritto. Persone e istituzioni che ricevono anche vantaggi patrimoniali connessi all'esercizio della loro attività in seno alla Fondazione devono cederli obbligatoriamente alla stessa.

Le direttive riguardo a doni di lieve entità sono definite di seguito in articolo 2.

1.3 Dichiarazione

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono comunicare annualmente al Consiglio di fondazione eventuali conflitti d'interesse. Tra questi figu-

rano in particolare anche il fatto di avere diritto economico in società che intrattengono relazioni commerciali con la Fondazione. Il Consiglio di fondazione riferisce all'organo di revisione.

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale della Fondazione devono presentare annualmente al Consiglio di fondazione una dichiarazione scritta di cessione alla Fondazione di tutti i vantaggi patrimoniali non pattuiti per iscritto con la Fondazione (articolo 48k OPP2/cfr. anche articolo 2).

Art. 2 Doni di lieve entità

Non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione doni di lieve entità e occasionali, fatte salve le seguenti regole:

sono considerati doni di lieve entità e occasionali (compresi inviti) i doni aventi carattere straordinario del valore non superiore a CHF 200.00 ciascuno e a CHF 1'000.00 per anno e partner commerciale. Doni di lieve entità e occasionali sono ammessi e non devono essere necessariamente dichiarati.

Sono parificati ai doni occasionali gli inviti a un evento la cui utilità per la Fondazione sia in primo piano, come ad es. seminari specialistici, a condizione che non si tengano più di una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di norma limitati alla singola giornata, non vanno estesi ad eventuali accompagnatori e devono poter essere raggiungibili con l'auto personale o i mezzi pubblici. All'evento può immediatamente seguire, all'ora di pranzo o alla sera, un evento di socialità.

Doni e inviti che superano i limiti sanciti al paragrafo 1 e 2 per caso e per anno possono essere ammessi previa autorizzazione del Consiglio di fondazione. Vanno comunque dichiarati.

Vantaggi patrimoniali in forma di prestazioni pecuniarie (buoni, agevolazioni) di importo superiore a CHF 100.00 all'anno, nonché kick-back, retrocessioni e pagamenti simili non avallati da una convenzione scritta con il Consiglio di fondazione, così come pure inviti privati senza palese finalità aziendale (ad es. a concerti, esposizioni, ecc.) devono essere ceduti alla Fondazione. La Fondazione è tenuta a chiedere l'immediata cessione delle prestazioni pecuniarie e ha il diritto di adottare sanzioni.

Art. 3 Modifiche

Il Consiglio di fondazione della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti direttive in qualsiasi momento.

Art. 4 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono tutte le disposizioni finora vigenti in materia.

Allegato 2: Direttiva per l'investimento patrimoniale collettivo

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto e dell'art. 12 del Regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (di seguito la Fondazione) si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizione del patrimonio

Il patrimonio d'investimento comprende il patrimonio disponibile della Fondazione e dei clienti. Queste direttive si applicano sia al patrimonio disponibile della Fondazione sia al patrimonio dei clienti.

Art. 2 Criteri di investimento

Il patrimonio investito deve essere gestito in base a principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle relative ordinanze, in particolare la OPP2, mettendo al centro oltre alla sicurezza dell'investimento anche un rendimento adeguato e tenendo sempre in considerazione le esigenze di liquidità della Fondazione.

Art. 3 Investimenti ammissibili

Come soluzioni di investimento si considerano innanzitutto i gruppi d'investimento delle fondazioni di investimento J. Safra Sarasin. Si applicano le relative direttive di investimento e le disposizioni integrative dei rispettivi gruppi d'investimento delle fondazioni di investimento J. Safra Sarasin, che sono parte integrante delle presenti direttive.

Inoltre, con il consenso del Consiglio di fondazione sarà possibile includere nell'universo di investimento gruppi d'investimento di altre fondazioni di investimento associate alla KGAST (conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento) e soggette ai relativi standard di qualità. Possono altresì essere autorizzati investimenti assoggettati alla vigilanza della FINMA o ammessi alla distribuzione in Svizzera.

È possibile investire in investimenti sostenibili.

Sono consentiti investimenti alternativi se previsti come categoria di investimento dalle disposizioni della OPP2.

Altri investimenti possono essere eseguiti solo con approvazione espressa del Consiglio di fondazione.

Art. 4 Le quote

La Fondazione acquista a proprio nome e per conto dell'intestatario della previdenza, conformemente ai mandati ad essa conferiti dall'intestatario della previdenza, le corrispondenti quote di investimenti collettivi. Le quote vengono gestite in un deposito facente capo al conto dell'intestatario della previdenza.

Le quote non hanno un valore nominale fisso e non sono cartolarizzate.

Per la parte dell'avere di previdenza investita in quote non sussiste alcun diritto a una remunerazione minima né alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il rischio di investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

Art. 5 Disposizioni aggiuntive

Si applicano inoltre le disposizioni della direttiva in Allegato 1, in particolare quelle concernenti la Corporate Governance / Doni di lieve entità.

Art. 6 Modifiche

Il Consiglio di fondazione della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti direttive in qualsiasi momento.

Art. 7 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono tutte le disposizioni finora vigenti in materia.

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62
Casella postale
CH-4002 Basilea
Telefono + 41 (0)58 317 49 48
Fax + 41 (0)58 317 48 96
www.jsafrasarasin.ch/vorsorge